

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1999

che modifica la decisione 96/301/CE e che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

[notificata con il numero C(1999) 3980]

(1999/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;
- (2) nel 1996, a seguito di ripetute intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, alcuni Stati membri — Francia, Finlandia, Spagna e Danimarca — hanno adottato misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nel loro territorio dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in provenienza dall'Egitto;
- (3) la Commissione, con la decisione 96/301/CE ⁽³⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto; inoltre, a seguito di numerose intercettazioni di tale organismo nocivo in importazioni di patate originarie dell'Egitto durante la campagna 1996/97, la decisione 96/301/CE è stata modificata e resa più rigorosa dalla decisione 98/105/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e sono state vietate le importazioni nella Comunità di patate originarie dell'Egitto, a meno che fossero rispettate le misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith stabilite nell'allegato della suddetta decisione;
- (4) nel corso della campagna 1997/98, la Finlandia e la Danimarca, in seguito a ripetute intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, hanno adottato, rispettivamente il

2 aprile 1998 e il 9 maggio 1998, misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione in Finlandia e Danimarca di tale organismo nocivo in provenienza dall'Egitto;

- (5) è quindi evidente che le misure più rigorose fissate dalla decisione 98/105/CE non sono sufficienti a prevenire l'introduzione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith o non sono state rispettate; in particolare, la definizione di una «zona qualificata», vale a dire nella quale non si sono verificati focolai di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, sembra insufficiente per prevenire il rischio d'introduzione dell'organismo nocivo;
- (6) la Commissione, con la decisione 98/503/CE ⁽⁵⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, basate sul concetto di «zona indenne da organismi nocivi», vale a dire in cui non è nota la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, secondo quanto stabilito mediante indagini ufficiali e procedure di controllo conformi alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi»;
- (7) nel corso della campagna d'importazione 1998/99 sono state nuovamente segnalate numerose intercettazioni di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto;
- (8) a seguito delle suddette intercettazioni e conformemente alle disposizioni della decisione 98/503/CE, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto è stata vietata con effetto dal 3 aprile 1999 e lo è rimasta per il resto della campagna d'importazione 1998/99; è stata effettuata una valutazione della situazione;
- (9) l'Egitto ha comunicato alla Commissione che l'amministrazione centrale egiziana per la quarantena dei vegetali ha adottato misure amministrative più rigorose in materia di controllo del processo di raccolta, di movimentazione e di condizionamento delle patate; l'Egitto ha inoltre confermato l'adozione di misure più efficaci nei confronti degli esportatori che violano le istruzioni emanate dalle autorità egiziane in materia di esportazione di patate destinate all'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 47.⁽⁴⁾ GU L 25 del 31.1.1998, pag. 101.⁽⁵⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 34.

- (10) l'Egitto ha altresì informato la Commissione che avrebbe applicato un rigoroso sistema di controllo al fine di garantire l'assenza dell'organismo patogeno suddetto nelle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute;
- (11) la Commissione dovrebbe quindi poter nuovamente autorizzare le «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute in Egitto conformemente alle suddette norme internazionali della FAO;
- (12) la Commissione dovrà provvedere affinché l'Egitto trasmetta tutte le informazioni tecniche relative alle indagini e ai controlli per il riconoscimento delle «zone indenni da organismi nocivi» conformemente alle norme internazionali della FAO, in modo da consentire alla Commissione di effettuare la valutazione necessaria per l'azione sopra menzionata; tali informazioni tecniche devono essere abbastanza particolareggiate da dimostrare che, nello stabilire le zone riconosciute indenni in Egitto, si è tenuto sufficientemente conto dei fattori specifici di rischio, sia nella regione del delta che nella regione del deserto;
- (13) gli effetti delle misure d'emergenza saranno valutati costantemente durante la campagna d'importazione 1999/2000 e occorre stabilire i provvedimenti da adottare nel caso si accerti che le disposizioni della presente decisione non sono state rispettate;
- (14) le analisi ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith devono essere effettuate secondo il metodo di prova recentemente definito dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.;
- (15) è necessario chiarire il disposto di cui al punto 5 dell'allegato alla decisione 96/301/CE, precisando che l'avviso di sospensione si riferisce alla «zona riconosciuta indenne da organismi nocivi»;
- (16) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente (di seguito denominato il «comitato»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/301/CE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1 bis

1. In deroga all'articolo 1, per la stagione d'importazione 1999/2000 è consentita l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto e provenienti dalle «zone indenni da orga-

nismi nocivi» di cui al paragrafo 2, a condizione che siano rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in queste zone secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

2. La Commissione accerta se in Egitto sono state riconosciute «zone indenni da organismi nocivi» per la stagione d'importazione 1999/2000 conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare punto 2.3, e compila un «elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute», comprendente i dati di identificazione degli appezzamenti situati in tali zone. La Commissione trasmette tale elenco al comitato e agli Stati membri.»

- 2) All'articolo 1 ter, la data «1998/1999» è sostituita da «1999/2000».
- 3) All'articolo 2, la data «30 agosto 1999» è sostituita da «30 agosto 2000».
- 4) All'articolo 3, l'espressione «articolo 1» è sostituita da «articoli 1, 1 bis e 1 ter».
- 5) All'articolo 4, la data «30 settembre 1999» è sostituita da «30 settembre 2000».
- 6) Nell'allegato, il testo del punto 1, lettera c), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:
- «— ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'articolo 1 bis della presente decisione, e che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema di prove della Comunità stabilito nella direttiva 98/57/CE per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;».
- 7) Nell'allegato, al punto 1, lettera c), terzo trattino, le date «1998/1999» e «1° dicembre 1998» sono sostituite rispettivamente da «1999/2000» e «1° dicembre 1999».
- 8) Nell'allegato, il testo del punto 1, lettera c), quinto trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; nel corso della campagna d'esportazione, almeno un campione per ciascuna zona specificata alla lettera a) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni, devono essere prelevati, sottoposti ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità stabilito nella direttiva 98/57/CE e risultare indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;».

⁽¹⁾ GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

- 9) Nell'allegato, al punto 1, lettera c), ultimo trattino, la data «1° dicembre 1998» è sostituita da «1° dicembre 1999».
- 10) Nell'allegato, al punto 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute sarà modificato dalla Commissione in funzione dei risultati e delle conclusioni tratte nell'ambito dei punti 2 e 3; per quanto riguarda la notifica di un caso sospetto effettuata ai sensi del punto 4, l'elenco delle "zone indenni da organismi nocivi riconosciute" sarà modificato con l'indicazione di un avviso di sospensione di ulteriori esportazioni dalla zona in questione fino a quando non verranno

confermati o confutati i risultati sulla sospetta presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
